



ORIGINALE

COMUNE DI TARANTO
Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita

Ordinanza n. 26 del 24 MAR 2020

Oggetto: Disposizioni ai cittadini per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da Virus SARS-COV-2.

IL SINDACO

Visto:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il DPCM dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", sino al 3 aprile 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia N. 175 e 176 dell'8 marzo 2020 ore 2,31 e ore 11,30, con le quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno fatto ingresso in Puglia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) stabilisce che le misure di cui all'art. 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio regionale" e che, pertanto, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- il rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio regionale;
- che, ad integrazione di quanto disposto con le ordinanze 175 e 176 dell'8 marzo 2020, è necessario assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, estendendo gli effetti di tali ordinanze a tutti gli individui provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, che fanno ingresso in Puglia al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

ed inoltre, considerata:

- L'Ordinanza Regionale n.182 del 14.03.2020 avente ad oggetto le "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Il rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 "Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2 del 14.03.2020;
- La nota del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, prot. 80017210727 del 20.03.2020;

Per tutto quanto visto e considerato,

ORDINA

Con effetto immediato e sino al 03 aprile 2020

- che nelle abitazioni in cui soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
- che per la raccolta, nelle predette abitazioni, si applichino pertanto le seguenti raccomandazioni:
 - o non differenziare i rifiuti;
 - o indossare guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo;
 - o utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, all'interno del cestino per la raccolta indifferenziata possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
 - o gettare tutti i rifiuti (plastica vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata;
 - o una volta chiusi i sacchetti, gettare i guanti nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (almeno due, uno dentro l'altro) e subito dopo lavare le mani;
 - o Non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
 - o Evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 - o Smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettali negli appositi cassonetti condominiali o di strada);



- Agli utenti differenti dai precedenti, ovvero non positivi e non in quarantena obbligatoria, residenti nei quartieri in cui è avviata la modalità di raccolta porta a porta o multimateriale stradale, di:
 - o Continuare con la raccolta dei rifiuti in modo differenziato osservando il calendario e le modalità di conferimento così come normate nell'Ordinanza n. 65 del 20.12.2019;
 - o Se raffreddati, conferire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata;
 - o Conferire i DPI usati (guanti, mascherine, ecc.) nella raccolta indifferenziata;
 - o Utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, riponendoli nel contenitore usato abitualmente, chiudendo bene i sacchetti e smaltendoli regolarmente secondo quanto previsto dal calendario, se presente;

- Agli utenti non positivi e non in quarantena obbligatoria, residenti nei quartieri in cui non è presente il sistema di raccolta differenziata porta a porta o multimateriale stradale di prossimità, di:
 - o Utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, riponendoli nel contenitore usato abitualmente, chiudendo bene i sacchetti e smaltendoli regolarmente;

DISPONE

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7/bis comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre eventuali altre sanzioni come a norma di legge.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n°689/81.

DISPONE inoltre

- che una copia della presente sia pubblicata sul sito del Comune di Taranto alla sezione "Albo Pretorio" e sia data comunicazione a tutte le Direzioni del C.E. per quanto di competenza;
- che sia data massima diffusione della presente avviando, sin da subito, un percorso di comunicazione e sensibilizzazione, a cura dell'Amministrazione Comunale e della sua partecipata AMIU, delle associazioni di categoria e dei vari soggetti coinvolti;
- che sia mandata copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza p- er opportuna conoscenza.

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Taranto, li 24 MAR. 2020



Il Sindaco
Rinaldo Melucci